TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

Art. 1

Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 1; legge 21 aprile 1861, n. 1; R. decreto 21 aprile 1861, n. 2, art. 2; legge 15 dicembre 1930, n. 1696

La promulgazione delle leggi e' espressa con la formula:

(Il Nome del Re)

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: (Testo della legge). Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Versione in vigore dal 13 novembre 1931, non più in vigore dal 9 maggio 1936 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti
Estremi	Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-1-legge-23-giugno-1854-n-1731-art-1-legge-21-aprile-1861-n-1-r-decreto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it